

**Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36**

**Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione (Legge Finanziaria).**

*(BUR n. 105 del 17 dicembre 2001, supplemento straordinario n.1)*

*(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 7 agosto 2002, n. 33, 3 ottobre 2002, n. 37, 19 dicembre 2002, n. 52 e 1 aprile 2003, n. 6)*

*(Legge parzialmente abrogata dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 ad eccezione dell'art. 1, comma 7; art. 2bis, comma 1; art. 2ter, commi 1 e 2; art. 4, comma 8; art. 5, comma 1; dall'art. 7 all'art. 10)*

**Art. 1<sup>1</sup>**

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Dopo il comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 è inserito il seguente comma:

“11 bis. Il funzionamento della Commissione di cui al precedente comma è disciplinato con specifico atto della Giunta regionale”.

8.

9.

**Art. 2<sup>2</sup>**

**Art. 2 bis**

1. La Giunta regionale è autorizzata a garantire la gestione provvisoria delle sole attività ordinarie inerenti ai prodotti, di esclusivo interesse della Regione, rinvenienti a seguito del completamento, al 31.12.2001, del Piano Telematico Calabria, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1991, n. 10. I servizi telematici correlati sono garantiti dalla competente struttura regionale che vi provvederà attraverso l'utilizzo di personale interno alla Regione ovvero con contratti a termine fino al 30 aprile 2002. Entro tale data del 30 aprile 2002 la Giunta regionale ed il Consiglio regionale provvederanno, ognuno per la parte di propria competenza, a disciplinare la materia.

---

<sup>1</sup>I commi dall'1 al 6 e 8 e 9 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

<sup>2</sup>Articolo abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

2.<sup>3</sup>

### **Art. 2 ter**

1. La Giunta regionale è autorizzata a definire in sanatoria la liquidazione e il pagamento delle fatture emesse in conseguenza della convenzione del 21 agosto 2000 sottoscritta dalla Regione con la società “Obiettivo Lavoro” srl, relativa all’utilizzo, da parte della Regione medesima – ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 – di prestatori di lavoro temporaneo impiegati per provvedere ad attività connesse ad esigenze straordinarie.

2. La Giunta regionale può ricorrere a contratti di fornitura di lavoro temporaneo nel rispetto della vigente normativa.

3.<sup>4</sup>

### **Art. 3<sup>5</sup>**

### **Art. 4<sup>6</sup>**

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.<sup>7</sup> Alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- all’articolo 8, comma 1, le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2014”<sup>8</sup>;

- all’articolo 9, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) lire 30 (trenta) milioni per ogni rapporto stabilizzato entro il 31/7/2002”;

- all’articolo 9, comma 1, le lettere b), c) e d) sono soppresse;

---

<sup>3</sup>Comma abrogato dall’allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

<sup>4</sup>Comma abrogato dall’allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

<sup>5</sup>Articolo abrogato dall’allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

<sup>6</sup>I commi dall’1 al 7 sono abrogati dall’allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

<sup>7</sup>Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 33, con effetti decorrenti dall’1 gennaio 2002, fermi restando esclusivamente gli effetti della proroga al 31 dicembre 2002 delle disposizioni previste dalla L.R. 30 gennaio 2001, n. 4, nonché le previsioni degli articoli 9 e 10 della stessa L.R., relativi agli incentivi ed alle penalizzazioni nelle rispettive scadenze rapportate all’anno 2002. Tale comma è da ritenersi, allo stato, vigente in quanto l’art. 1 della L.R. 3 ottobre 2002, n. 36 ha abrogato il comma 2, dell’art. 1 della L.R. 33/2002.

<sup>8</sup>Termine differito dalle LL.RR. 18/2004 e 34; 8/2005; 13/2005; 1/2006; 9/2007;34/2010; 47/2011.

- all'articolo 10, comma 1, le parole: “dal 1° agosto 2001” sono sostituite dalle parole “dal 1° agosto 2002”;
- all'articolo 10, comma 1, lettera a), le parole: “entro il 31/10/2001” sono sostituite dalle parole: “entro il 31/10/2002”;
- all'articolo 10, comma 1, la lettera b) è soppressa.

#### **Art. 5**

1. Al fine di facilitare la costituzione e il funzionamento della segreteria tecnico-operativa di ciascun Ente d'ambito, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 3.10.1997, n.10, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare a ciascun Ente d'ambito medesimo le somme strettamente necessarie per le prime spese di costituzione e funzionamento. Ciascun Ente d'ambito provvederà a rimborsare alla Regione quanto anticipato non appena si concluderanno le procedure di determinazione del fondo di dotazione previsto dall'art.43, comma 7, lett. a), della legge regionale 3.10.1997, n.10.

2.<sup>9</sup>

#### **Art. 6<sup>10</sup>**

#### **Art. 7**

1. La Regione, anche con riferimento a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2000) 2345 dell'8 agosto 2000, e in attuazione del Piano Regionale per l'Innovazione, sostiene la domanda di Ricerca e Sviluppo (R&S) delle imprese e dei sistemi produttivi regionali mediante aiuti accordati in conformità a quanto previsto dalla Disciplina Comunitaria per gli aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee – Serie C 45 del 17.2.1996.

2. La Giunta Regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti di cui al precedente comma nel rispetto di tutte le condizioni di cui alla citata Disciplina comunitaria.

3. Gli aiuti di cui al precedente comma 1 possono avere ad oggetto le seguenti attività di Ricerca e Sviluppo:

a) Attività che mirano all'adempimento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali e commerciali (ricerca fondamentale);

b) Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze che possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti (ricerca industriale);

c) Attività volte alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione

---

<sup>9</sup>Comma abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

<sup>10</sup>Articolo abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti (ricerca precompetitiva).

4. La Regione si impegna a presentare alla Commissione Europea una relazione annuale sull'applicazione degli aiuti di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito al paragrafo 7 della Disciplina Comunitaria per gli aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee – Serie C 45 del 17.2.1996.

5. Le norme di cui al presente articolo restano in vigore fino al 30 giugno 2007.

6. Le norme di cui al presente articolo, fino all'approvazione da parte della Commissione Europea del Regime d'aiuto alla R&S presentato dalla Regione Calabria (aiuto di Stato n. 716/2000), sono poste in esecuzione alle condizioni di cui al Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore “*de minimis*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - Serie L 10/30 del 13 gennaio 2001.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con i corrispondenti fondi previsti nel bilancio annuale 2001 e nel bilancio pluriennale 2001-2003 e successivi.

## **Art. 8**

1. La Regione, anche con riferimento a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2000) 2345 dell'8 agosto 2000, sostiene la nascita e lo sviluppo delle grandi imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, mediante aiuti accordati in conformità a quanto previsto dagli “Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale” pubblicati sulla GUCE C74 del 10 marzo 1998 e nel rispetto delle intensità massime stabilite dalla “Carta degli aiuti di stato a finalità regionale per il 2000-2006” approvata con decisione della Commissione Europea del 1 marzo 2000, comunicata alle Autorità Italiane con nota del 13 marzo 2000, SG2000 D/102347 (GUCE C175/11 del 24 giugno 2000).

2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente norma:

- a) gli aiuti nei settori dei trasporti, della siderurgia, delle fibre sintetiche, delle costruzioni navali e dell'industria automobilistica;
- b) gli aiuti alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato CE;
- c) gli aiuti alle attività connesse all'esportazione, vale a dire agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- d) gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà e a favore della ristrutturazione finanziaria delle imprese in difficoltà, disciplinati dagli orientamenti comunitari pubblicati nella GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12;
- e) gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

- f) gli aiuti alle attività di ricerca, fondamentale, industriale e/o precompetitiva, di cui all'allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo (GUCE C45, 17.02.96, pag.5);
- g) gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente (GUCE C37, 3.2.01, pag.3), ivi compresi gli aiuti agli investimenti per il risparmio energetico, gli aiuti agli investimenti nei settori delle energie rinnovabili e della cogenerazione, nonché gli aiuti agli investimenti finalizzati all'adeguamento delle strutture produttive alle normative comunitarie in materia di tutela dell'ambiente;
- h) gli aiuti alle iniziative assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti di investimento (GUCE C107, 07.04.98, pag. 7).

3. L'intensità dell'aiuto per le grandi imprese, nel rispetto delle intensità massime stabilite dalla "Carta degli aiuti di stato a finalità regionale per il 2000-2006", non può superare il tasso del 50% in ESN.

4. Il massimale di intensità di aiuto di cui al comma precedente costituisce contemporaneamente il massimale di cumulo applicabile al totale dell'aiuto in caso d'intervento concomitante di diversi regimi a finalità regionale, che esso provenga da fondi locali, regionali, nazionali o comunitari.

5. Gli aiuti di cui al precedente comma 1 possono avere ad oggetto l'investimento produttivo o la creazione di posti di lavoro connessa con l'investimento.

6. La Giunta Regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti di cui al precedente comma 1 nel rispetto di tutte le condizioni di cui alla citata disciplina comunitaria.

7. Le norme di cui al presente articolo restano in vigore fino al 30 giugno 2007.

8. Le disposizioni previste dalla presente norma restano sospese fino all'approvazione da parte della Commissione europea del regime di aiuto alla R&S notificato dalla Regione Calabria (Aiuto di Stato n.648/2000).

9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con i corrispondenti fondi previsti nel bilancio annuale 2001 e nel bilancio pluriennale 2001-2003 e successivi.

## **Art. 9**

1. Il termine previsto dall'art. 2, comma 3, lett. B), della legge regionale 7 marzo 2000, n. 9 è prorogato per l'ulteriore periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2004.

2. All'art. 11, comma 1, della legge regionale 10 aprile 1995, n. 11 le parole: "tre anni" sono sostituite dalle parole "cinque anni".

3. All'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1994, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

al comma 1, le parole: "cinquantamila" e "settemila" sono rispettivamente sostituite con le parole: "settantamila" e "diecimila";

al comma 2, la parola: "ventimila" è sostituita con la parola: "trentamila";

il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. L’aggiornamento triennale dei compensi di cui al presente articolo, secondo l’indice ISTAT, è effettuato dal Dipartimento Sanità entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei relativi dati sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato.”

4. L’aggiornamento dei compensi di cui al precedente comma 3 sono applicati a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei precedenti commi 3 e 4 si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo 1013101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 e successivi.

6. All’articolo 4 bis della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

al comma 4, le parole: “Saline Joniche” sono sostituite dalle parole: “Comune di Montebello Jonico-Frazione di Saline Joniche”;

al comma 5 le parole: “lire 50.000.000” sono sostituite dalle parole: “lire 150.000.000”.

7. All’articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Limitatamente al solo responsabile della segreteria tecnico-operativa la relativa posizione giuridico-economica è preventivamente definita dalla Regione che ne assume a proprio carico il relativo onere, fermo restando la dipendenza funzionale dall’Ente di Ambito di destinazione, a carico del quale gravano gli oneri delle competenze accessorie.”.

8. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede con il bilancio relativo all’esercizio finanziario 2002.

## **Art. 10**

1. L’articolo 31 bis della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 è così sostituito:

### **“Art. 31 bis**

1. La Regione sostiene le PMI interessate a ricorrere ad operazioni di credito ordinario a medio termine finalizzate alla realizzazione di investimenti fissi, coerenti con quanto previsto dal Regolamento (CE) 70/2001, mediante la concessione di contributi in conto interessi nella misura massima di 3 punti percentuali.

2. Per l’attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1, la Giunta Regionale disciplina, ai sensi dell’art. 31 quater della legge regionale 2.5.2001, n. 7, le modalità attuative attraverso rapporti convenzionali con gli istituti di credito selezionati dal Ministero delle Attività Produttive per la gestione delle agevolazioni, di cui alle leggi n. 488/92 e n. 215/92 ed operanti in Calabria, che aderiranno all’iniziativa.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, è autorizzato il limite di impegno di lire 4.000.000.000 per l’esercizio finanziario 2001, con allocazione al capitolo 6122222 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

4. Qualora gli oneri conseguenti agli interventi di cui al presente articolo decorrano successivamente all'esercizio finanziario 2001, lo stanziamento previsto al capitolo di spesa 6122222 per tale esercizio, può essere utilizzato nell'esercizio 2002 e successivi.”

2. La denominazione del capitolo 6122222 è così modificata: “Concessione di contributi in conto interessi in favore delle PMI interessate a ricorrere ad operazioni di credito ordinario a medio termine finalizzate alla realizzazione di investimenti fissi, coerenti con quanto previsto dal regolamento (CE) 70/2001 (Articolo 10 d.d.l. finanziaria–variazione bilancio 2001).”

## **Art. 11<sup>11</sup>**

---

<sup>11</sup>Articolo abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.